

Ravenna, 10 marzo 2010

Circolare n. 15/10**OGGETTO: Adempimenti relativi all'approvazione del bilancio d'esercizio per le società di capitali**

Come ogni anno, con la presente forniamo uno schema degli adempimenti che gli organi delle società devono osservare in merito alla registrazione nei libri sociali (libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione - libro delle Assemblee dei Soci - libro degli Inventari - libro delle adunanze del Collegio Sindacale e libro del revisore contabile, se nominato) in occasione della redazione del bilancio d'esercizio e della sua approvazione.

Rammentiamo, preliminarmente, che, ai sensi dell'art. 2361, comma 2 c.c., contenente la previsione per le società di capitali di assumere partecipazioni in imprese comportanti una responsabilità illimitata, **le società di persone partecipate da società di capitali devono redigere il bilancio secondo le regole previste per le società per azioni**. Esse devono inoltre redigere e pubblicare il bilancio consolidato, come disciplinato dall'art. 26 del d.lgs. 127/1991, in presenza dei presupposti ivi previsti.

TERMINI PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

L'art. 2364 del Codice Civile prevede, in materia di S.p.A., che l'assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno a norma dello statuto e comunque non oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Facendo l'esempio di una società con esercizio coincidente con l'anno solare (1/1 – 31/12) il termine per la convocazione dell'assemblea sarà il 30 aprile negli anni "normali" e diventerà il 29 aprile negli anni bisestili.

L'art. 2364 prevede anche che **lo statuto può stabilire un maggior termine per l'approvazione del bilancio (quest'anno il termine scade il 29 giugno), comunque non superiore a 180 giorni, solo ed esclusivamente in uno dei seguenti casi:**

- **società tenute alla redazione del bilancio consolidato;**
- **quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società** (ad esempio nel caso di società holding o che detengono un numero consistente di partecipazioni in altre società).

Analoga disciplina è prevista per le s.r.l. dall'art. 2478-bis del c.c., per effetto di un rinvio da quest'ultimo disposto al comma 2 dell'art. 2364 c.c.

DIFFERIMENTO APPROVAZIONE BILANCIO

Di seguito sono esaminate le principali cause che consentono il ricorso, qualora sia espressamente previsto dallo statuto, al maggior termine per la convocazione dell'assemblea:

- l'obbligo di redazione del bilancio consolidato è ritenuta una giusta causa di differimento;

- situazioni di fatto non dissimili da quelle legislativamente previste per la redazione del bilancio consolidato, quale, in via esemplificativa, l'esistenza di un'organizzazione produttiva e contabile decentrata in più sedi periferiche, ciascuna con contabilità autonoma e separata, comprendendo in tale ambito anche l'eventuale esistenza di stabili organizzazioni all'estero;
- possesso di partecipazioni valutate in bilancio con il metodo del patrimonio netto, con conseguente opportunità di attendere la conoscibilità dei dati relativi ai rispettivi bilanci;
- l'esistenza di "partite sospese" di una certa rilevanza, di competenza dell'esercizio trascorso, a fronte del quale si ritiene opportuno attendere di avere tutti gli elementi necessari ai fini di una loro oggettiva determinabilità.

E' opinione diffusa tra i commentatori l'adozione di una certa cautela nell'individuare legittime clausole di differimento e nell'assumere fatti contingenti, seppure incidenti sulla struttura della società, come giustificazioni di un rinvio al maggior termine (si dubita circa l'ammissibilità di cause quali il cambiamento del sistema Edp o dei programmi di rilevazione contabile o la recente introduzione di rilevanti modifiche di carattere legislativo con impatto sia sotto l'aspetto civilistico che fiscale, come eventi straordinari da legittimare il differimento).

Tali fatti potrebbero rappresentare motivo di contestazione da parte dei soci, i quali potrebbero ravvisare un elemento di colpa nei confronti degli amministratori, per non avere organizzato i cambiamenti nella struttura in modo da rispettare comunque il minor termine di 120 giorni (si segnala al riguardo un'importante modifica apportata dalla riforma degli illeciti societari: il mancato rispetto dell'obbligo di convocazione tempestiva dell'assemblea è stato trasformato in illecito amministrativo, prevedendo la possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie in capo agli amministratori).

Qualora ricorrano le particolari motivazioni per differire l'approvazione del bilancio e tale possibilità sia prevista dallo statuto sociale, si dovrà riportare nel libro del C.d.A. anche il verbale con il quale il Consiglio delibera di rinviare la convocazione dell'assemblea stessa con l'evidenziazione delle motivazioni che hanno determinato tale decisione.

Per deliberare il rinvio il Consiglio deve riunirsi non oltre il 15 aprile (nel caso ordinario in cui la società chiude l'esercizio al 31 dicembre) o il 31 marzo, se presente il Collegio Sindacale. Infine, una precisazione su un ulteriore obbligo per gli amministratori in caso di differimento: **le ragioni della dilazione dovranno essere segnalate nella relazione sulla gestione.**

Possibili soluzioni alla rigidità del termine dei 120 giorni

Le difficoltà nell'individuare valide giustificazioni per sfruttare la proroga dell'approvazione del bilancio entro i 180 giorni, conducono a ricercare metodi alternativi che possano produrre gli stessi effetti:

- va segnalata preliminarmente una diversa formulazione del dettato normativo in tema di s.r.l.; l'art. 2478 bis dispone che il bilancio sia presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti e nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364. Mentre per le S.p.A. la norma si riferisce ai 120 giorni come termine entro cui convocare l'assemblea, per le s.r.l. la norma parla di termine di presentazione del bilancio ai soci. Nelle s.r.l. la modalità di approvazione del bilancio di esercizio è riservata alla competenza dei soci, tuttavia la legge non impone inderogabilmente una decisione collegiale dell'assemblea, bensì consente all'autonomia privata di stabilire che l'approvazione del bilancio possa avvenire con i metodi della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto. **Per le s.r.l. che hanno adeguato lo statuto alla riforma del diritto societario, prevedendo modalità alternative al metodo collegiale assembleare per l'adozione delle decisioni dei soci (consultazione scritta e consenso espresso per iscritto), il termine di 120 giorni potrebbe essere individuato come termine ultimo per innescare la procedura di consultazione e quindi come termine ultimo di presentazione ai soci del bilancio per la sua approvazione, potendo poi gli stessi beneficiare di un'ulteriore termine** (di solito individuato nello statuto) entro cui manifestare la propria volontà;
- **in alternativa**, si potrebbe individuare **la strada dell'assemblea deserta e della successiva riconvocazione dell'assemblea.**

Prima di procedere all'esame in dettaglio degli adempimenti previsti a carico degli organi sociali per quel che attiene le registrazioni nei libri sociali in occasione della predisposizione e approvazione del bilancio di esercizio, si ritiene utile riepilogare schematicamente i principali adempimenti, in termini temporali che i medesimi organi sono tenuti a rispettare per l'approvazione del bilancio. Lo schema riepiloga gli adempimenti previsti a carico degli organi sociali di una S.p.A. nel sistema tradizionale (in cui la gestione è affidata a un consiglio di amministrazione o a un amministratore unico e l'organo preposto all'attività di vigilanza è il collegio sindacale), ma visto il richiamo espresso di cui all'art. 2478 - bis in tema di società a responsabilità limitata, le medesime considerazioni devono ritenersi valide anche per questo tipo societario, con le seguenti necessarie precisazioni: nella s.r.l. il controllo contabile è di regola affidato al collegio sindacale, salvo diversa disposizione statutaria e le decisioni dei soci in materia di bilancio possono essere assunte non solo con delibera assembleare, ma anche con il ricorso a metodi alternativi di assunzione delle decisioni, quali la consultazione scritta e il consenso espresso per iscritto.

ITER per l'APPROVAZIONE del BILANCIO d'ESERCIZIO nel SISTEMA ORDINARIO	TEMPISTICA (1)
Predisposizione del progetto di bilancio corredato dalla relazione sulla gestione da parte del consiglio di amministrazione (o dell'amministratore unico)	<p>IN PRESENZA DI COLLEGIO SINDACALE</p> <p>Almeno 30 giorni prima del giorno in cui è fissata l'assemblea.</p> <p>Termine massimo: 31 marzo; 30 maggio in caso di differimento</p> <p>IN ASSENZA DI COLLEGIO SINDACALE</p> <p>Almeno 15 giorni prima del giorno in cui è fissata l'assemblea.</p> <p>Termine massimo: 15 aprile; 14 giugno in caso di differimento</p>
Comunicazione al collegio sindacale ed al soggetto incaricato del controllo contabile , se diverso dal collegio sindacale (* adempimento previsto solo se esistenti tali organi)	<p>Almeno 30 giorni prima del giorno in cui è fissata l'assemblea.</p> <p>Termine massimo: 31 marzo; 30 maggio in caso di differimento</p>
Relazione del collegio sindacale (* adempimento previsto solo se esistente)	<p>Almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.</p> <p>Termine massimo: 15 aprile; 14 giugno in caso di differimento</p>
Relazione del soggetto incaricato del controllo contabile (* adempimento previsto solo se esistente)	<p>Almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.</p> <p>Termine massimo: 15 aprile; 14 giugno in caso di differimento</p>
Deposito presso la sede della società del bilancio unitamente a: <ul style="list-style-type: none"> - copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate; (*se esistenti) - prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate; (*se esistenti) - relazione degli amministratori sulla gestione (*se obbligatoria) - relazione del collegio sindacale (*se esistente) - relazione del soggetto deputato al controllo contabile, se diverso dal collegio sindacale (*se esistente) 	<p>Almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.</p> <p>Termine massimo: 15 aprile; 14 giugno in caso di differimento</p>
Convocazione dell' assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio	<p>Nei 120 giorni; nei 180 giorni in caso di differimento dalla chiusura dell'esercizio</p> <p>Termine massimo: 30 aprile, 29 giugno in caso di differimento</p>
Deposito presso il Registro delle imprese di: <ul style="list-style-type: none"> - copia del bilancio approvato - copia della relazione degli amministratori sulla gestione (*se obbligatoria) - copia della relazione del collegio sindacale (*se esistente) - copia della relazione del soggetto deputato al controllo contabile (2) (*se esistente) - copia del verbale di approvazione dell'assemblea - elenco dei soci (*solo nel caso in cui sono intervenuti cambiamenti rispetto all'elenco depositato con il bilancio precedente e non per le srl e le scarl, poiché abrogato il libro soci) 	<p>Entro 30 giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio</p>

- (1) I termini massimi sono indicati per la chiusura di un bilancio al 31 dicembre; **negli anni bisestili tutte le scadenze devono essere anticipate di un giorno.**
- (2) L'art. 2435 dispone che entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 e del verbale di approvazione dell'assemblea e del consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso il registro delle imprese. Le relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 sono le relazioni sulla gestione e la relazione dei sindaci; nell'art. 2429 viene inoltre citata la "analoga relazione predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile", per cui anche tale relazione è soggetta a deposito presso il registro delle imprese.

LIBRO DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nel libro deve essere annotato il verbale della riunione del Consiglio per la redazione del bilancio d'esercizio.

La riunione deve essersi tenuta in una data anteriore di almeno 15 giorni a quella della convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio. Il bilancio deve, infatti, rimanere depositato presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti l'Assemblea dei soci, in modo che gli stessi possano prenderne visione. Qualora questa prima Assemblea vada deserta e quindi il bilancio non sia approvato, sarà convocata un'altra assemblea che potrà anche essere in data successiva al 30 aprile. **La riunione del Consiglio per la redazione del bilancio deve comunque pur sempre tenersi almeno 15 giorni prima della prima Assemblea convocata entro i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.**

Nel caso vi sia il Collegio Sindacale, il consiglio di amministrazione si deve riunire per l'approvazione della bozza di bilancio almeno trenta giorni prima dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio. La bozza di bilancio approvata dal consiglio di amministrazione deve, ai sensi dell'art. 2429 Codice Civile, essere consegnata al Collegio Sindacale almeno trenta giorni prima dell'assemblea, affinché il collegio possa redigere la propria relazione. La bozza di bilancio insieme alla relazione del Collegio Sindacale deve rimanere depositata almeno 15 giorni presso la sede della società prima che l'assemblea dei soci si riunisca. Il termine di trenta giorni previsto dal Codice Civile per la consegna al Collegio Sindacale della bozza di bilancio può essere derogato da parte del Collegio stesso e quindi può accadere che il Consiglio si riunisca a meno di trenta giorni dall'assemblea che approva il bilancio.

Riportiamo qui di seguito un fac-simile del verbale di approvazione della bozza di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione.

Verbale Consiglio di Amministrazione

L'anno 2010 il giorno del mese di alle ore a in Via n. si è riunito il consiglio di amministrazione della società per l'approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2009 da sottoporre all'assemblea dei soci.

Sono presenti i Signori:

Assume la funzione di segretario del Consiglio il Signor.

Il Presidente constatata e fatta constatare la regolare convocazione del Consiglio, nonché la presenza di tutti gli amministratori, dichiara validamente costituita l'odierna riunione e atta a deliberare.

Il Consiglio visiona le risultanze contabili al 31 dicembre 2009 e i relativi documenti di supporto ed il Presidente invita tutti quanti ad effettuare proposte ed osservazioni.

Dopo ampia discussione il Consiglio di Amministrazione della Società, viste le risultanze contabili al 31 dicembre 2009,

delibera:

- di approvare il seguente progetto di bilancio al 31.12.2009 che evidenzia un risultato di Euro che sarà proposto all'approvazione dell'assemblea dei soci;

- di convocare l'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio il _____ alle ore ____ presso _____.
In caso di assemblea deserta si conviene sin da ora di convocare nuovamente la suddetta assemblea per il giorno _____ alle ore _____ presso _____.

(Segue il bilancio d'esercizio e la nota integrativa e l'eventuale Relazione sulla Gestione)

Il Segretario
(.....)

Il Presidente
(.....)

LIBRO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

Deve essere annotato il verbale di approvazione del bilancio della società, che sarà il medesimo depositato presso il Registro delle Imprese.

Di seguito al verbale si dovrà riportare anche il bilancio d'esercizio comprensivo di nota integrativa e delle eventuali Relazione sulla Gestione e Relazione del Collegio Sindacale, al fine di evitare eventuali contestazioni da parte dei soci circa la corrispondenza del bilancio approvato rispetto a quello depositato.

Qualora, come visto sopra, l'Assemblea convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio fosse andata deserta e il bilancio fosse stato approvato successivamente per effetto di una nuova convocazione, prima di riportare il verbale di approvazione del bilancio, dovrà essere riportato un verbale nel quale viene constatato da parte del Presidente del C.d.A. o da parte dell'Amministratore Unico il fatto che nel luogo, alla data e all'ora stabilita per la convocazione non si è presentato nessuno.

Va infine fatta una precisazione nel caso in cui si proceda all'approvazione del bilancio mediante il ricorso all'**assemblea totalitaria**. Quest'ultima modalità di adozione delle decisioni, alquanto frequente poiché consente di sanare il mancato rispetto delle formalità previste per la convocazione dell'assemblea, rendendo comunque valida la deliberazione adottata, è stata oggetto di modifica e di semplificazioni da parte della riforma del diritto societario: l'assemblea di S.r.l. si reputa validamente costituita e la delibera si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Per quanto attiene la **S.p.A.**, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Si ritiene che tale semplificazione non possa trovare applicazione per le assemblee totalitarie di società che non hanno ancora provveduto ad adeguare gli statuti.

Come sottolineato dal Consiglio Notarile di Milano, nel caso in cui lo statuto di S.r.l. o S.p.A., non adeguato o espressamente adeguato in tal senso, preveda requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla riforma perché possa configurarsi l'assemblea totalitaria (ad esempio poiché il vecchio statuto, anziché richiamare semplicemente l'articolo, riproduceva il contenuto letterale dello stesso, prevedendo oltre alla presenza personale dei soci anche la presenza di tutti i componenti degli organi amministrativi e di controllo), di tali requisiti occorrerà tenerne ancora conto.

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL .../.../2010

L'anno....., il giorno..... del mese alle ore....., in, via, si è riunita l'Assemblea dei Soci della società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- approvazione del bilancio dell'esercizio, chiuso al 31/12/2009, e destinazione dell'utile/copertura della perdita;
- varie ed eventuali;

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione (o Amministratore Unico) sig., che constatata la presenza dei Soci rappresentanti l'intero Capitale Sociale, in proprio o per delega, dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

I presenti chiamano il/la Sig. a svolgere le funzioni di segretario.

Passando al primo punto all'ordine del giorno il Presidente dà lettura al Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2009, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, redatto secondo il disposto del D.L. n. 127 del 09/04/91, spiegando e commentando la voci e le risultanze in esso contenute.

Segue una breve discussione durante la quale il Presidente risponde alle domande poste dagli intervenuti, fornendo esaurienti spiegazioni circa la composizione del Bilancio e delle poste in esso contenute, al termine della quale, l'Assemblea

DELIBERA

Di approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2009 e la Nota Integrativa, proponendo di

(NOTA: qualora dalla valutazione delle poste in valuta a fine esercizio dovesse emergere un utile netto non ancora realizzato, tale importo dovrebbe essere accantonato in un'apposita riserva per utili su cambi. L'iscrizione della riserva utili su cambi deve avvenire in sede di destinazione del risultato dell'esercizio e deve pertanto essere presa in considerazione e menzionata in sede di deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio).

Null'altro essendovi all'ordine del giorno e nessun' altro avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(.....)

Il Presidente
(.....)

NOTA: le disposizioni dell'art. 2375, in tema di S.p.A., disciplinano il contenuto obbligatorio del verbale delle deliberazioni dell'assemblea. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno. Deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche in allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Nella redazione del verbale di approvazione del bilancio si deve tenere conto di queste previsioni.

LIBRO DEGLI INVENTARI

Entro 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi si deve redigere l'inventario che contiene l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa.

La normativa fiscale consente di non indicare singolarmente ciascuna attività e passività, ma di indicarle per categorie omogenee per natura e per valore. Il termine "categorie omogenee per natura" implica che i beni devono appartenere, in base alle loro caratteristiche e proprietà merceologiche, allo stesso genere anche se di diverso tipo. I beni raggruppati in una medesima categoria devono inoltre avere lo stesso valore, con riferimento al valore normale del momento in cui si procede al raggruppamento. Per essere raggruppati nella stessa categoria, i beni devono possedere entrambe le caratteristiche suddette di omogeneità per valore e per natura. Nell'inventario deve essere inoltre riportata la situazione economico-patrimoniale analitica.

Nel caso in cui nell'inventario non siano rilevabili i beni che costituiscono le singole categorie e la loro ubicazione è necessario conservare, per ciascuna categoria, un elenco scritto dei beni che vi fanno parte. Per esempio i crediti verso clienti possono essere riportati nell'inventario in due modi:

1. indicando il nominativo di ciascun creditore con il relativo importo da versare;
2. indicando il valore complessivo dei crediti v/clienti e conservando a parte l'elenco dettagliato di tutti i clienti con i relativi crediti da esibire in caso di controlli.

Nel caso si sia proceduto alla rivalutazione dei beni aziendali, nell'inventario si deve procedere alla distinta indicazione del costo storico originario e dell'importo della rivalutazione.

Si ricorda, infine, quanto previsto dall'art. 1 del D.P.R. 570/1996 in tema di contabilità inattendibile degli esercenti attività d'impresa: **la contabilità ordinaria di tali soggetti si considera inattendibile e l'Amministrazione Finanziaria potrà quindi ricorrere all'accertamento induttivo del reddito basato sui parametri o sugli studi di settore, disconoscendo interamente i dati derivanti dalla contabilità qualora non vengano indicati nella nota integrativa o nel libro degli inventari i criteri adottati per la valutazione delle rimanenze.** Mentre, dunque, per le società di capitali, l'indicazione del criterio in questione è già prevista dall'art. 2427 c.c. relativamente al contenuto della nota integrativa, per cui il D.P.R. 570/1996 ne ritiene sufficiente l'indicazione fatta all'interno della nota integrativa, per tutti gli altri soggetti in contabilità ordinaria, l'obbligo in questione è stato introdotto con il D.P.R. 570/96. La specificazione a tali fini del criterio di valutazione utilizzato per la determinazione del valore delle rimanenze deve avvenire, in mancanza della nota integrativa, sul libro inventari.

L'inventario si chiude con il bilancio d'esercizio (comprensivo della nota integrativa) e deve essere sottoscritto, entro il termine di legge, dall'imprenditore o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

LIBRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale deve tenere presso la sede della società il libro delle adunanze e delle deliberazioni su cui trascrivere le risultanze degli accertamenti eseguiti e della propria attività di vigilanza.

Il libro delle adunanze del Collegio Sindacale viene **tenuto direttamente dal Collegio Sindacale** e deve essere preventivamente numerato in ogni pagina e bollato ai sensi dell'art. 2215 c.c. Nel libro deve essere **riportato il verbale dell'adunanza**, che si è tenuta almeno 15 giorni prima della data della convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio, **per esaminare il bilancio** stesso e redigere la Relazione sul bilancio. Al riguardo la riforma del diritto societario ha lasciato immutato l'obbligo anche nel caso in cui il collegio sindacale non sia tenuto al controllo contabile. Di conseguenza i sindaci sono tenuti a riferire con apposita relazione all'assemblea sui risultati di esercizio, anche se la riforma ha innovato i contenuti della relazione: non sono più tenuti a riferire sulla tenuta della contabilità (nel caso in cui agli stessi non sia più attribuita la funzione di controllo contabile), bensì a relazionare sull'attività svolta nel periodo nell'adempimento dei propri doveri. Permane in ogni caso l'obbligo di osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione.

Nel caso in cui il collegio sindacale **non svolga più la funzione di controllo contabile nella sua relazione**, oltre a pronunciarsi sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, dovrà **pronunciarsi esclusivamente sull'impostazione generale del bilancio e sulla sua complessiva conformità alla legge**.

Nel caso in cui, invece, il controllo contabile continui a essere affidato al collegio sindacale, le due relazioni si fondono in una sola, nel senso che accanto al controllo di legalità dovrà essere trattata anche la parte relativa al controllo contabile.

CONTROLLO CONTABILE: LIBRO DEL REVISORE

Anche l'organo incaricato del controllo contabile, nel caso in cui si tratti di un soggetto diverso dal collegio sindacale (revisore o società di revisione), deve procedere alla redazione di una propria relazione, definita dall'art. 2429, comma 2, analoga a quella del collegio sindacale, ma che in realtà differisce dai contenuti di quest'ultima.

La relazione dell'organo incaricato del controllo contabile rappresenta, infatti, un **giudizio professionale sulla chiarezza del bilancio e sulla sua idoneità a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società**, in conformità alle norme civilistiche.

Anche il libro del revisore, nel quale viene documentata l'attività svolta e va trascritta la relazione sul bilancio, deve essere tenuto presso la sede della società o in luogo diverso stabilito dallo Statuto.

ABROGAZIONE LIBRO SOCI NELLE SRL

Per effetto dell'abrogazione del n. 1) del comma 1 dell'art. 2478 c.c., attuata dall'art. 16, comma 12-septies, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, **il libro soci nelle S.r.l. è abolito**. Di conseguenza:

- viene modificato l'art. 2472 c.c., prevedendo che, in caso di trasferimento delle partecipazioni sociali, lo stesso abbia effetto di fronte alla società dal momento del deposito dell'atto presso il Registro delle Imprese, anziché dall'iscrizione nel libro soci;
- viene modificato l'art. 2471 c.c., con l'eliminazione dell'obbligo degli amministratori, in caso di espropriazione della partecipazione sociale, di annotazione della stessa sul libro soci;
- è stabilito che i 30 giorni entro i quali gli amministratori devono depositare presso il Registro delle Imprese l'apposita dichiarazione richiesta nel caso di trasferimento dell'intera partecipazione appartenente ad un solo socio o di mutamento della persona del socio, decorrano dall'avvenuta variazione della compagine sociale (che coincide con il deposito dell'atto nel Registro delle Imprese) anziché dall'iscrizione nel libro soci;
- è eliminato l'obbligo di deposito al Registro delle Imprese dell'elenco soci in sede di deposito del bilancio d'esercizio.


Le nuove disposizioni interessano **esclusivamente le S.r.l. e le società consortili a responsabilità limitata** (escluse le cooperative). Pertanto le S.p.A. e le S.a.p.a. sono ancora obbligate alla tenuta del libro soci e al deposito dell'elenco soci al Registro delle Imprese.

Ai sensi del novellato articolo 2478 del c.c., il libro delle decisioni dei soci potrebbe rappresentare l'unico libro sociale obbligatorio, qualora la società:

- abbia provveduto alla nomina dell'amministratore unico;
- non abbia né un capitale pari o superiore ai 120.000 euro, né abbia superato i limiti dimensionali che rendono obbligatoria la nomina dell'organo di controllo.

In caso contrario, i libri da istituire obbligatoriamente diventano:

- il libro delle decisioni dei soci;
- il libro delle decisioni degli amministratori (in caso di organi pluripersonali);
- il libro dei verbali del collegio sindacale o del revisore (se nominato).



VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI

Ricordiamo che entro il **16 marzo 2009** solo le **società di capitali ed enti commerciali equiparati** devono effettuare il versamento della **Tassa annuale di Concessione Governativa** per la vidimazione dei libri contabili e sociali nella misura di Euro 309,87, elevata a Euro 516,46 se il capitale sociale è superiore a Euro 516.456,90.

Come precisato dalla C.M. 3.5.96, n. 108/E, tra i soggetti obbligati al versamento della tassa annuale rientrano anche:

- le società in liquidazione ordinaria;
- le società sottoposte a procedure concorsuali (con esclusione delle società fallite), sempre che permanga l'obbligo della tenuta dei libri da vidimare nei modi previsti dal Codice civile.

Sono invece esonerati dal pagamento della tassa in esame:

- le società cooperative e di mutua assicurazione;
- i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili (RM 10.11.90, n. 411461);
- le società di capitali dichiarate fallite (Ordinanza Tribunale di Torino, 19.2.96), in quanto il curatore è obbligato alla tenuta delle scritture previste dalla Legge Fallimentare, che devono essere vidimate dal Giudice Delegato "senza spese".

La tassa deve essere pagata mediante modello **F24 telematico** con il **codice tributo 7085** (sezione erario), indicando come periodo di riferimento 2010.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.